



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza concernente la lotta contro la proliferazione della zanzara tigre

(del 7 maggio 2018)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

visti:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Regolamento comunale del 28 ottobre 2002;

richiamati:

- gli artt. 107, 109 e 192 LOC
- gli artt. 23 e 24 RALOC
- gli art. 131 e 147 del Regolamento comunale

con risoluzione municipale n° 1017 del 7 maggio 2018,

o r d i n a:

Art. 1

Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice.

Art. 2

Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Magliaso è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc..) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.



COMUNE DI MAGLIASO

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Art. 4

Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia intercomunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia intercomunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune "www.magliaso.ch" per un periodo di 30 giorni a decorrere dall'11 maggio 2018.

Contro l'Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

R. Citterio M. Rezzadore

